



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 5/2020 Reg. Es.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;

letta la proposta di accordo ex artt. 8 e 9 L. 3/2012 presentata da [REDACTED] e [REDACTED] e dai loro garanti;

rilevato che all'udienza del 15.10.20 l'OCC dava atto che la proposta di accordo quanto alla debitrice [REDACTED] incontrava il favore dell'87% dei creditori votanti e quanto alla debitrice [REDACTED] del 62,77%;

rilevato, infatti, che esprimevano voto contrario alla proposta di accordo, rispettivamente per la prima, l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, la Prefettura di Ragusa e la [REDACTED], mentre per la seconda, l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, la [REDACTED] e il [REDACTED]

rilevato che ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 3/2012: "*(...) Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (...)*";

rilevato che sono pervenute le sole osservazioni/contestazioni da parte del [REDACTED] che ha lamentato l'omessa considerazione del credito maturato successivamente al periodo considerato nel Decreto Ingiuntivo n.219/17 del 26/4/2017 nonché l'indebita falceria del credito scaturente dal titolo da ultimo indicato e già oggetto di assegnazione del quinto giusta ordinanza dell'11.9.2018 resa dal G.E. nella procedura presso terzi n. 139/2018 R.G.E di questo Tribunale;

rilevato che parte creditrice può opporre alla presente procedura l'ordinanza di assegnazione perché detta procedura esecutiva risulta definita anteriormente alla apertura della proposta di accordo;

rilevato, infatti, che solo le procedure esecutive da iniziare o da proseguire sono suscettibili di sospensione mentre alcuna sospensione può

prospettarsi per le procedure esecutive, come nella specie con riguardo al pignoramento procedura presso terzi n. 139/2018 R.G.E, che risultino già definite;

rilevato, peraltro, che nella procedura da sovraindebitamento non può ritenersi applicabile, in assenza di alcun richiamo esplicito, l'art. 44 l.fall che consente di ritenere inefficaci tutti i pagamenti eseguiti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento;

rilevato, dunque, che deve essere integralmente soddisfatto il credito residuo vantato dal [REDACTED] in forza dell'ordinanza di assegnazione dell'11.9.2018;

rilevato che deve essere altresì contemplato il credito ulteriore vantato dal [REDACTED] istante e illegittimamente escluso dalla proposta di accordo con applicazione della relativa falcidia prevista nel piano dei pagamenti;

rilevato che sussiste capienza per il pagamento dei crediti in commento stante l'esistenza di un fondo rischi pari ad € 2.000 e, in ogni caso, prevedendo l'impegno da parte delle debentrici ad integrare il piano assicurando pieno soddisfo del credito oggetto di assegnazione;

rilevato che per il resto, nonostante i voti contrari di taluni creditori, non sono state formalizzate osservazioni sulla convenienza del piano sicché appare precluso, d'ufficio, valutare la convenienza dell'alternativa liquidatoria;

letta l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano da parte dell'OCC;

P.Q.M.

ritenuta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 II comma l. 3/2013;

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione depositato da [REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED] e [REDACTED] C.F.

[REDACTED] e dai loro garanti subordinandolo al pagamento integrale del credito oggetto di assegnazione (come meglio specificato in parte motiva) ed alla contemplazione nel piano, anche eventualmente attingendo al fondo rischi, dell'ulteriore credito vantato dal Condominio Baia Braccetto secondo la falcidia prevista dal piano dei pagamenti;

DISPONE la pubblicazione immediata, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa (o nel sito dello stesso Tribunale ove tecnicamente possibile) nel rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti;

DISPONE che ogni incidente di esecuzione o questione concernente l'adempimento del presente accordo siano risolte dall'O.C.C. slavo quanto affermato dall'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012;

Si comunichi.

3/11/2020.

Il Giudice

Gilberto Orazio Rapisarda